

# CHIARIMENTI RELATIVI AL NUOVO ADEMPIMENTO PREVISTO DAL 01.01.2025 **DOMICILIO DIGITALE OBBLIGATORIO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ**

**Dal 1° gennaio 2025**, dovranno dotarsi di PEC (Posta Elettronica Certificata) - *rectius*, di domicilio digitale - anche gli **amministratori di imprese costituite in forma societaria**.

La legge di Bilancio 2025 ha esteso l'**obbligo di iscrivere il domicilio digitale** - che nella stragrande maggioranza dei casi si traduce nella **tenuta di una PEC** - anche «*agli amministratori di imprese costituite in forma societaria*». Inoltre il **domicilio di posta elettronica certificata dell'amministratore "non potrà coincidere con quello della società"**

## **Destinatari**

Gli amministratori di tutte le società, siano esse di persone o di capitali, devono:

- dotarsi di un proprio domicilio di posta elettronica certificata (*rectius*, domicilio digitale) e
- comunicarlo al Registro delle imprese.

## **Da quando si applica il nuovo obbligo?**

Senza dubbio, l'obbligo incombe sugli amministratori delle **società neocostituite dal 1° gennaio 2025**: la Camera di commercio ha rilevato che, in questo caso, nelle richieste di iscrizione degli atti costitutivi, dovrà essere indicato, oltre alla PEC della società, anche il domicilio di posta elettronica certificata di ogni amministratore (**"che non potrà coincidere con quello della società"**).

## **E per le società già esistenti?**

In merito, seguiamo quanto indicato dalla Camera di commercio Milano Monza-Brianza Lodi, che dopo una prima interpretazione estensiva, che sembrava volere prendere in considerazione le società già costituite, ha fatto una piccola più prudente marcia indietro, restringendo (per adesso) la portata dell'obbligo:

"In sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto **obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:**

- iscrizione della nomina unitamente all'atto costitutivo di società di capitali;
- iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.

La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la **sospensione della pratica** per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.

Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle Imprese.